

Appello

Procedimento ex art. 373 c.p.c. - Liquidazione delle spese - Competenza del giudice d'appello - Esclusione - Fondamento - Competenza della Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25283 del 16/09/2025 (Rv. 676295 - 01) L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).